CONVENZIONE

TRA

La Razzanelli Hydratite S.r.l. con sede in Palermo in Via Nestore, nr. 12 - 12/A P.IVA 00115060824 nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Razzanelli Giuseppe nato a Palermo (PA) il 05/07/1939 e domiciliato per la carica presso la Sede (di seguito denominata Società).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo cod, fisc./P.IVA n. 05841790826 con sede in Palermo – Via del Vespro 129, nella persona del Commissario dott. Fabrizio De Nicola a Palermo il 26/04/1957 e domiciliato per la carica presso la Sede (di seguito denominata A.O.U.P.)

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'A.O.U.P., e per essa la U.O. di Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali, incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni professionali richieste all'Azienda in favore dei dipendenti della Società, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e s.i.m..

Art. 2

L'attività professionale sarà prestata quale attività istituzionale dall'Unità Operativa di Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali e dalle altre strutture dell'A.O.U.P eventualmente coinvolte, e la stessa dovrà essere prestata, in regime ordinario, durante l'orario di servizio dal personale, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.

Art. 3

La natura della prestazione consisterà nell'esecuzione di esame di laboratorio, esami strumentali, nonché consulenze specialistiche effettuate in favore del personale dipendente della Società, costituito da n. 9 unità al fine di ottemperare agli obblighi che impone la legislazione vigente in materia, nonché il Contratto Collettivo di Lavoro.

Gli esami che possono essere richiesti in parte o in toto sono:

- Esami di laboratorio: emocromo completo, azotemia, glicemia, creatininemia, AST, ALT, gamma GT, bilirubina diretta e totale, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, esame delle urine, ricerca delle droghe nelle urine, alcolemia."
- · Esami strumentali:RX torace, spirometria, elettrocardiogramma, v isiotest, audiometria.
- Consulenze specialistiche: visita oculistica, visita ORL, prove vestibolari.

I corrispettivi unitari degli esami e delle visite saranno conformi a quelli riportati nel tariffario regionale o ove non previsti, dal Tariffario Aziendale. Detta documentazione si intende allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Su indicazione e prescrizione de proprio Medico competente, la Società potrà richiedere all'A.O.U.P. l'effettuazione di ulteriori diversi accertamenti non previsti nella presente Convenzione, il cui corrispettivo, qualora non previsto dal Tariffario Regionale o Aziendale, sarà oggetto di successivi accordi, da definire

comunque prima dell'esecuzione degli accertamenti stessi.

Art. 4

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno dalla Società prenotati telefonicamente e confermati successivamente via fax o mail.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro del personale della Società.

Qualora il dipendente non potesse recarsì in AOUP nell'ora e nel giorno concordato, la Società provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Società avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da fax, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Gli esiti degli accertamenti effettuati sui dipendenti dovranno essere comunicati dall'AO.U.P, tramite posta e nel termine massimo di una settimana dalla data d'effettuazione, ai Medici competenti della Società che né indicheranno i nominativi e recapiti.

Art. 5

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Società e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'A.O.U.P. Qualora la Società riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 6

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese, e a seguito dell'emissione, da parte dell'A.O.U.P., di fatture con cadenza mensile comprovanti le effettive prestazione eseguite nel mese. Esse dovranno riportare il numero delle prestazioni eseguite e dovranno essere accompagnate da una nota contabile esplicativa, sulla quale accanto al nominativo di ciascun dipendente, dovranno essere indicate le visite effettuate, con le relative date di effettuazione.

La Società dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030—IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCANAZIONALE DEL LAVORO S.p.a, Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

La Società emetterà il benestare al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto.

Art. 7

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e la stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente Convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno 30 gg (trenta) prima della data di interruzione.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modifica derivante dall'entrata in vigore di leggi o altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in materia nuova e /o diversa materia oggetto della Convenzione.

Art. 10

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 11

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ha richiesto tale adempimento.

Art. 12

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 14.11.2014

Per la Razzanelli Hydratite Ş.r.l.

l'Amministratore Unico

Giuseppe Bazzaneki

er Azienda Ospedaliera dniversit

Il Commissario

. Fabrizio De Nicola